

Ordinanza sul sistema d'informazione EDAssist+

235.24

del 9 dicembre 2011 (Stato 1° aprile 2021)

Il Consiglio federale Svizzero,

visto l'articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000¹ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (legge);
visto l'articolo 57^h capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzazione del sistema d'informazione EDAssist+ (EDAssist+).

Art. 2 Scopo

EDAssist+ serve al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per:

- a. registrare online le persone che si recano all'estero o viaggiano all'estero;
- b. trattare avvisi di ricerca di persone scomparse;
- c. avviare misure in caso di crisi o di catastrofe;
- d. registrare e trattare le richieste della popolazione;
- e. trattare casi di protezione consolare ai sensi degli articoli 16, 17 e 22 del Regolamento del 24 novembre 1967³ del servizio diplomatico e consolare svizzero.

Art. 3 Gestione

EDAssist+ è gestito dalla Direzione consolare (DC) del DFAE.

RU **2012** 337

¹ RS **235.2**

² RS **172.010**

³ [RU **1967** 2033, **1978** 1402, **2004** 2915 art. 99 cpv. 2, **2007** 4477 IV 8. RU **2015** 3879 art. 75 n. 2]

Art. 4 Struttura di EDAssist+

EDAssist+ è composto dai seguenti ambiti:

- a. registrazione online;
- b. avvisi di ricerca e riscontri;
- c. crisi e catastrofi;
- d. helpline;
- e. protezione consolare.

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati**Art. 5** Registrazione online

¹ Le persone che si recano all'estero o viaggiano all'estero possono registrare i loro dati nell'ambito «registrazione online».

² L'allegato 1 disciplina i dati da registrare.

³ La registrazione è riservata alle persone di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge.

Art. 6 Avvisi di ricerca e riscontri

¹ Nell'ambito «avvisi di ricerca e riscontri» si trattano i dati delle persone di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge che risultano scomparse.

² Si trattano inoltre dati di persone che hanno formulato un avviso di ricerca.

³ Gli allegati 2 e 3 disciplinano i dati da trattare.

⁴ I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero (rappresentanze). I dati di cui all'allegato 2 numeri 1–10 e all'allegato 3 numeri 1–6 che riguardano le persone registrate nel sistema d'informazione E-VERA (E-VERA) sono ripresi da questo sistema tramite una procedura automatizzata.⁴

Art. 7 Crisi e catastrofi

¹ Nell'ambito «crisi e catastrofi» si trattano i dati delle persone di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge colpite da una crisi o una catastrofe.

² L'allegato 4 disciplina i dati da trattare.

⁴ Nuovo testo giusta l'art.17 n. 1 dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2933).

³ I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze. I dati di cui all'allegato 4 numeri 1–10 che riguardano le persone registrate in E-VERA⁵ sono ripresi da questo sistema tramite una procedura automatizzata.

Art. 8 Helpline

¹ Nell'ambito «helpline» si trattano dati di persone che formulano una richiesta elettronica, scritta o telefonica alla DC o alle rappresentanze.

² L'allegato 5 disciplina i dati da trattare.

³ I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze.

Art. 9 Protezione consolare

¹ Nell'ambito «protezione consolare» si trattano i dati delle persone di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge assistite nell'ambito della protezione consolare.

² L'allegato 6 disciplina i dati da trattare.

³ I dati sono registrati dalla DC e dalle rappresentanze. I dati di cui all'allegato 6 numeri 1–10 che riguardano le persone registrate in E-VERA sono ripresi da questo sistema tramite una procedura automatizzata.

Art. 10 Diritti di trattamento

¹ La DC e le rappresentanze hanno il diritto di trattare tutti i dati in EDAssist+.

² Le persone di cui all'articolo 5 hanno il diritto di trattare i loro dati personali mediante procedura di richiamo.

³ Il Centro di gestione delle crisi del DFAE ha il diritto di lettura per tutti i dati registrati in EDAssist+ per l'adempimento dei suoi compiti.⁶

Art. 11 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

¹ I dati di cui all'allegato 1 vengono distrutti al più tardi 30 giorni dopo la scadenza della durata del viaggio indicata.

² I dati di cui agli allegati 2–6 con l'indicazione «disattivato» o «archiviato» vengono distrutti al più tardi 5 anni dopo l'ultimo accesso.

³ Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione della Confederazione.

⁵ Nuova espr. giusta l'art.17 n. 1 dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° set. 2016 (RU **2016** 2933). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Introdotto dall'art.17 n. 1 dell'O E-VERA del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° set. 2016 (RU **2016** 2933).

Art. 12 Gestione del sistema

¹ Gli amministratori del sistema gestiscono i sistemi informatici, le banche dati e le applicazioni. Inoltre pianificano, installano, configurano e gestiscono l'infrastruttura tecnica di EDAssist+.

² Il responsabile delle applicazioni costituisce l'interfaccia tra gli amministratori del sistema e gli utenti. Assicura la soddisfazione degli utenti e svolge accertamenti dei bisogni in vista dello sviluppo di EDAssist+. È aggregato alla DC.

Art. 13 Concessione del diritto di accesso individuale

¹ Il responsabile delle applicazioni accorda ai collaboratori della DC e delle rappresentanze il diritto di accesso individuale.

² Inoltre verifica annualmente se le condizioni per ottenere il diritto di accesso continuano a essere adempiute.

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza informatica**Art. 14** Diritto d'informazione e diritto di rettifica

¹ Ogni persona può chiedere alla DC, per scritto e documentando la propria identità, informazioni sui dati che la concernono e la rettifica di dati inesatti.

² Le informazioni sono rilasciate per scritto e sono gratuite.

³ Ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992⁷ sulla protezione dei dati, le informazioni possono essere rifiutate, limitate o differite.

Art. 15 Obblighi di diligenza

¹ La DC provvede affinché i dati personali siano trattati conformemente alle prescrizioni.

² Garantisce che i dati in EDAssist+ siano esatti, completi e aggiornati; sono fatti salvi i dati dell'ambito «registrazione online».

Art. 16 Sicurezza dei dati e sicurezza informatica

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono rette:

- a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. dall'ordinanza del 27 maggio 2020⁹ sui ciber-rischi.¹⁰

⁷ RS 235.1

⁸ RS 235.11

⁹ RS 120.73

¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 13 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

² La DC emana un regolamento per il trattamento dei dati. Quest'ultimo disciplina i provvedimenti organizzativi e tecnici tesi ad assicurare la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

³ La DC prende i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari per proteggere i dati da ogni trattamento non autorizzato e dalla loro sottrazione.

Art. 17 Verbalizzazione

Gli accessi e le modifiche in EDAssist+ sono costantemente verbalizzati. I verbali sono conservati per un anno.

Art. 18 Vigilanza

¹ La DC esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali in EDAssist+ ai sensi della presente ordinanza.

² Il DFAE esercita la vigilanza sul rispetto della protezione e della sicurezza dei dati.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 19 Modifica del diritto vigente

...¹¹

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.

¹¹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2012** 337.

Allegato 1
(art. 5 cpv. 2)

Dati nell'ambito «registrazione online»

1. Cognomi
2. Nomi
3. Data di nascita/età
4. Indirizzi
5. Dati di contatto (telefono, fax, e-mail)
6. Sesso
7. Luoghi d'origine
8. Nazionalità
9. Persona di contatto (nome e indirizzo)
10. Itinerario/destinazione
11. Durata del viaggio/del soggiorno

Allegato 2
(art. 6 cpv. 3)

**Dati nell'ambito «avvisi di ricerca e riscontri»
riguardanti persone scomparse**

1. Cognomi
2. Nomi
3. Indirizzi
4. Data di nascita/età
5. Sesso
6. Lingue
7. Dati di contatto (telefono, fax, e-mail)
8. Luoghi d'origine
9. Nazionalità
10. Numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS)
11. Evento
12. Bisogno di aiuto
13. Indicazioni sulla persona di contatto (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto, lingue e sesso)
14. Rapporti con la persona di contatto
15. Luogo di soggiorno
16. Stato (deceduto, ferito, malato, in buona salute)
17. Data dell'ultimo contatto
18. Numero del passaporto

¹² RS 831.10

Allegato 3
(art. 6 cpv. 3)

**Dati nell'ambito «avvisi di ricerca e riscontri» riguardanti
persone che hanno formulato un avviso di ricerca**

1. Cognomi
2. Nomi
3. Indirizzi
4. Dati di contatto (telefono, fax, e-mail)
5. Lingue
6. Sesso
7. Rapporto con la persona scomparsa

Allegato 4
(art. 7 cpv. 2)

Dati nell'ambito «crisi e catastrofi»

1. Cognomi
2. Nomi
3. Indirizzi
4. Data di nascita/età
5. Sesso
6. Lingue
7. Dati di contatto (telefono, fax, e-mail)
8. Luoghi d'origine
9. Nazionalità
10. Numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS)
11. Evento
12. Bisogno di aiuto
13. Indicazioni sulla persona di contatto (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto, lingue e sesso)
14. Rapporti con la persona di contatto
15. Luogo di soggiorno
16. Stato (deceduto, ferito, malato, in buona salute)
17. Data dell'ultimo contatto
18. Centro di raccolta
19. Mezzo di trasporto
20. Numero del passaporto

¹³ RS 831.10

Allegato 5
(art. 8 cpv. 2)

Dati nell'ambito «Helpline»

1. Cognomi
2. Nomi
3. Indirizzi
4. Indicazioni di contatto (telefono, fax, e-mail)
5. Lingue
6. Sesso
7. Richieste

Allegato 6
(art. 9 cpv. 2)

Dati nell'ambito «protezione consolare»

1. Cognomi
2. Nomi
3. Indirizzi
4. Data di nascita
5. Sesso
6. Lingue
7. Dati di contatto (telefono, fax, e-mail)
8. Luoghi d'origine
9. Nazionalità
10. Numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS)
11. Evento
12. Indicazioni sulla persona di contatto (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto, lingue e sesso)
13. Rapporti con la persona di contatto
14. Assicurazioni
15. Beneficiario di una rendita AI
16. Obbligo di notificazione militare
17. Stato (deceduto, ferito, malato, in buona salute)
18. Dati relativi a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge.
19. Numero del passaporto

¹⁴ RS 831.10

